

Alla **REGIONE ABRUZZO**  
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

Alla **REGIONE ABRUZZO**  
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE  
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio  
[dpc025@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc025@pec.regione.abruzzo.it)

p.c. **MACPETS S.r.l.**  
[macpetsrsl@pec.it](mailto:macpetsrsl@pec.it)

**OGGETTO:** Ditta MACPETS S.r.l.” – D.Lgs. n. 152/2006, art. 208 – L.R. n. 45/2007, art. 45 - Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto per l'attività di smaltimento mediante incenerimento di carcasse di animali d'affezione sito in Via Libero Grassi s.n.c. nel Comune di San Salvo (CH). Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.li 7 e 8 e convocazione Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 della L. n. 241/1990 in forma semplificata e in modalità asincrona. Codice di riferimento: AU-CH-041.

In riferimento a quanto in oggetto, ed a riscontro della nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 519926/22 del 06/12/2022, trasmessa tramite PEC del 07/12/2022, acquisita al protocollo ARTA con il numero 57617/2022 del 07/12/2022, con cui è stata indetta la conferenza dei servizi Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 della L. n. 241/1990 in forma semplificata e in modalità asincrona, si fa presente quanto segue:

Preso atto della documentazione aziendale:

a) documentazione trasmessa dal Gestore tramite PEC del 30/06/2021, acquisita al protocollo ARTA con il numero 32759/2021 del 01/07/2021;

b) documentazione trasmessa dal Gestore tramite PEC del 11/10/2022, a riscontro della ns nota n. 46140/2022 del 30/09/2022, acquisita al protocollo ARTA con il numero 48113/2022 del 12/10/2022, contenente i seguenti documenti:

- b.0) *"00\_Riscontro\_nota\_ARTA\_MACPETS\_Srl.stamped"*
- b.1) *"01\_Comunicazione art.15 L.R. 31-2010 DPC024 + RICEVUTE .pdf"* (Allegato 1);
- b.2) *"02\_Planimetria reti.pdf"* (Allegato 2);
- b.3) *"03\_RT Emissioni in atm convogliate-min.pdf"* (Allegato 3);
- b.4) *"04\_QRE\_MACPETS srl.pdf"* (Allegato 4);
- b.5) *"05\_Aerofotogrammetria.pdf"* (Allegato 5);
- b.6) *"06\_all.a\_Scheda informativa generale-firmata.pdf"* (Allegato 6);
- b.7) *"07\_Planimetria di progetto con punti di emissione in atm.pdf"* (Allegato 7);
- b.8) *"08\_Descrizione funzionamento impianto.pdf"* (Allegato 8);
- b.9) *"09\_Scheda tecnica forno crematorio.pdf"* (Allegato 9);
- b.10) *"10\_Dichiarazione deposito istantaneo-firmata.pdf"* (Allegato 10);
- b.11) *"11\_Planimetria di progetto con aree di stoccaggio.pdf"* (Allegato 11);
- b.12) *"12\_REL GEO MACPETS OTT 2022 INTEGRAZIONE ARTA S-signed.pdf"* (Allegato 12).

c) documentazione trasmessa dal Gestore tramite PEC del 03/11/2022, a riscontro della ns nota n. 50879/2022 del 27/10/2022, acquisita al protocollo ARTA con il numero 51832/2022 del 03/11/2022, contenente i seguenti documenti:

- c.0) *"Riscontro\_nota\_ARTA\_del\_27-10-2022\_MACPETS\_Srl..stamped"*
- c.1) *"01\_Aerofotogrammetria.pdf"* (Allegato 1);
- c.2) *"02\_Schema di flusso.pdf"* (Allegato 2);

d) documentazione integrativa trasmessa dal Gestore tramite PEC del 13/01/2023, a riscontro della ns nota n. 56156/2022 del 29/11/2022, acquisita al protocollo ARTA con il numero 1496/2023 del 16/01/2023, che integra e in parte sostituisce la documentazione precedente, contenente i seguenti documenti:

- d.0) *"2023-01-16 Riscontro terza nota ARTA\_MACPETS Srl..pdf"*
- d.1) *"01\_RT\_Riscontro\_terza\_nota\_ARTA-2.stamped"* (Allegato 1);
- d.2) *"02\_MANUALE USO E MANUTENZIONE FIDO 550 PLC-2.pdf"* (Allegato 2);
- d.3) *"03\_Fido 550 Metano REV 4.0 Relazione Tecnico descrittiva-2.pdf"* (Allegato 3);
- d.4) *"04\_QRE\_MACPETS srl-2..pdf"* (Allegato 4);
- d.5) *"05\_Planimetria di progetto con punti di emissione in atm-3.pdf"* (Allegato 5).

Rilevato che dall'esame della documentazione di cui sopra risulta:



- che nella “*RELAZIONE TECNICA EMISSIONI IN ATMOSFERA DI TIPO CONVOGLIATO - Attività di cremazione di carcasse di animali domestici*” datata 10 ottobre 2022, alla sezione “1.1.3. *Caratterizzazione di fase e caratteristiche delle emissioni FORNO DI INCENERIMENTO: CREMAZIONE CARCASSE DI ANIMALI DOMESTICI DA COMPAGNIA - Tipo, caratteristiche e quantitativo annuo dei materiali utilizzati nella fase*”, trasmessa dal Gestore tramite PEC del 11/10/2022 ed acquisita al protocollo ARTA con il numero 48113/2022 del 12/10/2022, è riportato:

*“[...] Il forno crematorio è caratterizzato da una capacità produttiva di 40 kg/h ed è dimensionato in maniera tale da consentire per ogni ciclo di funzionamento, l'introduzione di n.3 animali, per un quantitativo di 120 kg/ciclo. Nel complesso si prevede di eseguire n.4 cicli/giorno, per un totale di 480 kg/giorno. [...] Si stima che l'attività lavorativa verrà svolta mediamente per 250 gg/anno e per 5 gg/settimana; qualora si verificano maggiori richieste, tali tempistiche potranno subire variazioni, prevedendo anche turni festivi / prefestivi. [...]”;*

- che nella “*RELAZIONE TECNICA – RISCONTRO ALLA NOTA ARTA PROT. 0056156/2022 DEL 29/11/2022- Attività di cremazione di carcasse di animali domestici – ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART 208 DEL DLS 152/06 E S.M. I.*”, trasmessa dal Gestore tramite PEC del 13/01/2023 ed acquisita al protocollo ARTA con il numero 1496/2023 del 16/01/2023, è riportato:

*“[...] Il funzionamento dell'impianto prevede l'incenerimento delle carcasse di animali, che saranno ridotte in ceneri a valle del processo; la fase avverrà per combustione. In particolare, il processo di incenerimento sia articolata nelle seguenti fasi: - le carcasse bruciano nel forno di incenerimento fino alla loro completa distruzione; - la combustione avviene in depressione e viene alimentata , oltre che dall'aria, anche con il supporto, quando necessario di un bruciatore di metano/GPL installato all'interno della camera di combustione; - l'incenerimento avviene in ambiente scarsamente ossigenato e pertanto la combustione in atmosfera riducente produce una rilevante quantità di gas incombusti; - i gas prodotti dal processo di cremazione vengono inviati in modo controllato e omogeneo, attraverso un condotto calibrato, alla camera di post combustione dove vengono arricchiti di aria in eccesso; - con l'apporto fornito da un secondo bruciatore installato all'interno della camera di post- combustione si ottiene la post-combustione dei gas a una temperatura minima di 860°C; - la carcasse saranno ridotte in ceneri dal processo appena descritto; - qualora non restituite ai legittimi proprietari degli animali defunti, tali ceneri saranno stoccate in contenitori di plastica chiusi ermeticamente ed etichettati da idonea cartellonistica riportante il codice CER di riferimento ed avviati presso impianto di recupero/smaltimento autorizzati. I fumi prodotti dalle fasi elencate vengono convogliati in atmosfera attraverso il punto di emissione E1. Tale camino sarà posto a circa 8,7 mt di altezza dal piano campagna e comunque oltre1 metro la sommità della copertura della struttura che ospiterà lo stesso forno crematorio. Il punto di emissione sarà dotato di un sistema di abbattimento ad umido tipo SCUBBER. [...] I valori di temperatura e ossigeno potranno essere monitorati in continuo: nello*



specifico, la pagina “TREND” del software consentirà di visualizzare i dati di temperature e percentuale di ossigeno rilevati durante il ciclo di funzionamento dell'impianto; si specifica che la sonda di rilevamento dell'ossigeno fornirà dati affidabili a partire da temperature di 800°C e che l'avvio del ciclo sarà sempre subordinato al raggiungimento della temperatura di consenso del post combustore. [...]. Il software di gestione dell'impianto sarà sottoposto a controllo e test di verifica annuale, così come il controllo e la manutenzione della sonda di ossigeno. [...] I dati vengono registrati ad un dato intervallo di tempo, graficizzati in un istogramma e su richiesta possono essere archiviati su una chiavetta USB, inserita nella apposita presa nella parte anteriore del quadro generale. [...];

- che nell'ultima relazione “FORNO CREMATORIO PER ANIMALI MOD.FIDO 550 – RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA – SCHEDE TECNICHE – SEZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA”, contenuta nel file denominato “03\_Fido 550 Metano REV 4.0 Relazione Tecnico descrittiva-2.pdf” (Allegato 3), trasmessa dal Gestore tramite PEC del 13/01/2023 ed acquisita al protocollo ARTA con il numero 1496/2023 del 16/01/2023, che sostituisce la precedente relazione “FORNO CREMATORIO PER ANIMALI MOD.FIDO 550 – RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA – SCHEDE TECNICHE – SEZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA” contenuta nel file denominato “09\_Scheda tecnica forno crematorio.pdf” (Allegato 9), trasmessa dal Gestore tramite PEC del 11/10/2022 ed acquisita al protocollo ARTA con il numero 48113/2022 del 12/10/2022, è riportato:

- pagina 2: “[...] - “POTENZIALITA' DISTRUTTIVA: Kg/h 40 – con rifiuti PCI=1000 Kcal/Kg (U%70)”;

“MATERIALE DA TRATTARE CONSENTITO: Type - Carcasse di piccoli animali da compagnia [...]”;

- pagina 3: “[...] CAMERA DI POST-COMBUSTIONE - Forno di post-combustione a funzionamento pirolitico a combustione controllata, costruito con lamieroni di acciaio al carbonio elettrosaldati e rinforzati con trafilati e profilati anch'essi in acciaio al carbonio elettrosaldati, strutturata in maniera che i gas prodotti dal processo di cremazione siano portati in modo controllato e omogeneo, persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di >850°C per oltre 2 secondi. - Forma: cilindrica orizzontale. - Volume camera: 0,57 m3 - Rivestimento interno: eseguito con materiale refrattario di prima qualità resistente alle alte temperature - N°1 portellone a tutta sezione, simile a quello a servizio della camera di cremazione, rivestito con materiale refrattario, ruotante su cardini, per poter svolgere in modo rapido le ispezioni e le operazioni di manutenzione. - Tenore ossigeno libero: > 6% - Velocità media gas: 10 m/s. – Tempo di contatto gas: 2 secondi - Temperatura di esercizio: 860°C [...]”;

- pagina 6: “[...] La durata delle fasi attive in cui si articola il ciclo, con esclusione quindi del caricamento del materiale da smaltire e dello scarico finale delle ceneri residue, può essere schematizzata come segue:



1. <i>Transitorio di messa a regime del postcombustore</i>	30 minuti
2. <i>Transitorio di messa a regime camera primaria</i>	30 minuti
3. <i>Combustione a regime</i>	60 minuti
4. <i>Esaurimento combustione</i>	30 minuti
5. <i>Raffreddamento finale</i>	150 minuti
<i>Durata totale del ciclo</i>	300 minuti/ (ore 5:00) [...]

- pagina 17: “*SCHEDA TECNICA CAMERA POST COMBUSTIONE*”:

- “*Volumi gas stimati in ingresso nella camera: Nmc/h 145*”;
- “*Volume gas stimati in uscita dalla camera: Nmc/h 230*”;
- “*TEMPO DI PERMANENZA FUMI: Sec. > 2*”;
- “*TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C > 850*”;
- “*TENORE DI O2 LIBERO NEI FUMI % > 6*”.

- pagina 30: nello “*SCHEMA DI FLUSSO*”, si rileva che i dati riportati non corrispondono ai dati riportati a pagina 17 nella “*SCHEDA TECNICA CAMERA POST- COMBUSTIONE*”;

- che nel “*QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI*”, datato 16 gennaio 2023, trasmesso dal Gestore tramite PEC del 13/01/2023 ed acquisita al protocollo ARTA con il numero 1496/2023 del 16/01/2023, che sostituisce il precedente QRE datato 10 ottobre 2022, contenuto nel file denominato “*04\_QRE\_MACPETS srl.pdf*” (Allegato 4), è riportato:

Punto emissione numero	Provenienza	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m <sup>3</sup> , a 0°C e 0.101 Mpa]	Tenore di ossigeno



E1	INTERO PROCESSO LAVORATIVO  (il punto E1 convoglia in atmosfera tutto l'effluente gassoso in uscita dall'impianto di cremazione)	Polveri Totali	10	11%
		Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	100	
		Ossidi di Zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	50	
		CO	50	
		HCl	10	
	Metalli (Ti, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)	0.05		

- Visto il REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 *“recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)”*;

- Visto il REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2011 *“recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera”*;

- Visto quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii *“Norme in materia ambientale”*;

- Vista la L.R. n° 45/2007 *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”*;

- Vista la D.G.R. 517 del 25/05/2007 *“D.Lgs. 152 del 03/04/2006 parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera ...”*;

Si comunica che:

relativamente alla *“Richiesta autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto per l'attività di smaltimento mediante incenerimento di carcasse di animali d'affezione sito in Via Libero*



*Grassi s.n.c. nel Comune di San Salvo (CH)* della *“Ditta MACPETS S.r.l. – D.Lgs. n° 152/2006, art. 208 – L.R. n° 45/2007, art. 45”*, si esprime, per quanto di competenza e con riferimento ai documenti ed elaborati progettuali, trasmessi dal Gestore, depositati ai Ns atti, parere favorevole, a condizione che:

• Siano rispettati i requisiti stabiliti dal *“REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 2011”* recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera”, in particolare quanto indicato nell’Allegato III:

1. L’impianto per l’attività di smaltimento mediante incenerimento di carcasse di animali d’affezione deve essere progettato, attrezzato e gestito in modo tale che i gas prodotti dall’incenerimento dei medesimi sottoprodotti siano portati, in modo controllato ed omogeneo e anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850°C nella camera di post combustione per almeno 2 secondi in presenza di un tenore volumetrico superiore al 6% di ossigeno libero nei fumi umidi.

2. Il Gestore deve monitorare in continuo e registrare:

- la concentrazione di Ossigeno nei fumi nella camera di post combustione;
- le Temperature nella camera di trattamento (forno) e nella camera di post combustione.

Inoltre le attrezzature di monitoraggio automatiche per la misurazione dei parametri Temperatura e Ossigeno, devono essere sottoposte a controllo e a test di verifica annuale.

I dati del monitoraggio in continuo, dei controlli e dei test di verifica annuale, devono essere conservati dal Gestore per un periodo minimo di 5 anni e messi a disposizione dell’autorità competente per il controllo.

3. Venga effettuata la cremazione solo delle carcasse intere di animali da compagnia. [*“animale da compagnia: un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata, dall’uomo a fini diversi dall’allevamento”*, così definito dall’Articolo 3 *“Definizioni”*, punto 8 del *“REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009”*].

4. Per l’intero stabilimento devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le procedure operative di formazione del personale e conduzione dell’impianto al fine di prevenire e/o evitare, dall’insediamento, emissioni di polveri, gas, vapori o fumi che possano creare una modificazione dell’atmosfera e dell’ambiente e quindi compromettere il legittimo uso e/o provocare situazioni di incompatibilità igienico sanitaria e ambientale con gli usi abitativi, artigianali o industriali esistenti.



5. Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore deve ridurre o bloccare le attività, fermo restando l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

- Il post-combustore deve essere mantenuto attivo:
  - fino al termine del ciclo di incenerimento: “*FASE 1: Transitorio di messa a regime del postcombustore; FASE 2: Transitorio di messa a regime camera primaria (FORNO); FASE 3: Combustione a regime; FASE 4: Esaurimento combustione*” e comunque fino a quando non venga accertata la completa cremazione delle carcasse introdotte;
  - nella “*FASE 5: Raffreddamento finale*” fino al raggiungimento della temperatura di 250°C (temperatura di sicurezza per l'apertura delle porte del forno).
  
- Non devono essere conservate le carcasse di animali al di fuori delle celle frigorifere.
  
- Eventuali sacchetti o contenitori plastici contenenti le carcasse intere di animali, o di altri materiali estranei che possono accompagnare le salme degli animali (es. collari, giochi, cappottini, ecc.) non devono essere inceneriti nel processo di cremazione, ma devono essere adeguatamente smaltiti come rifiuto attraverso ditta specializzata.
  
- Assieme alle carcasse animali non devono essere inceneriti materiali polimerici contenenti cloro o anche materiali differenti rientranti nella definizione di rifiuti sanitari.
  
- La polverizzazione dei frammenti ossei e la movimentazione delle ceneri non devono generare nessun tipo di emissione in atmosfera.
  
- Deve essere previsto un piano di manutenzione periodica del forno e degli impianti di abbattimento, nonché dei loro apparati, con relativa documentazione e registrazione a disposizione degli enti di controllo.
  
- Il Gestore adotti, per quanto riguarda l'esercizio dell'impianto tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione delle spoglie degli animali da affezione siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di odori molesti.
  
- Venga effettuato lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia.





- I fanghi provenienti dall'impianto di trattamento dei fumi (scrubber), essendo classificati come rifiuti, devono essere trattati ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Si riporta, inoltre, di seguito l'elenco delle proposte per le eventuali prescrizioni che il Servizio Regionale in indirizzo, in qualità di Autorità Competente all'adozione dell'Autorizzazione Unica (AU), voglia adottare.

- Per quanto riguarda i parametri indicati nel "QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI", datato 16 gennaio 2023, in analogia a quanto riportato nell'Allegato 1, Titolo III-bis, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, si ritiene che:

- il Gestore debba monitorare anche le "Sostanza organiche sotto forma di vapori emesse come carbonio organico totale (TOC)", proponendo un valore limite pari a 20 mg/Nm<sup>3</sup>.

- il Gestore debba monitorare anche il Cd tra i metalli pesanti, adottando per gli stessi la seguente suddivisione qualitativa e quantitativa:

Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m <sup>3</sup> , a 0°C e 0.101 Mpa]
-----------------------------	---



- Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd) - Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)	0,05 in totale
- Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg)	0.05
- Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb) - Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As) - Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb) - Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr) - Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co) - Rame e suoi composti espressi come rame (Cu) - Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn) - Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni) - Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)	0,5 in totale

- I valori limite riportati nel *"QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI"*, datato 16 gennaio 2023, sono da intendere come valore delle concentrazioni degli inquinanti rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora, così come indicato nell'Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- Per quanto concerne il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (ex marcia controllata) ed il relativo numero di campionamenti da realizzare, si propone, per il punto E1, per tale periodo, una durata non inferiore a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a due.

- Per quanto concerne il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime, si propone, per tale periodo, una durata non superiore a 30 giorni.

- Per quanto concerne la periodicità dei controlli di competenza del Gestore si propone che la misurazione negli effluenti gassosi della concentrazione delle sostanze chimiche e dei parametri fisici sia effettuata con frequenza semestrale.



- Per quanto concerne le metodiche di campionamento ed analisi da utilizzare per la determinazione dei vari analiti, dato che la richiesta in questione riguarda il rilascio, il rinnovo ed il riesame delle autorizzazioni di cui all'articolo 269, si propone, conformemente a quanto stabilito dal legislatore, l'utilizzo di metodi "... sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, Pag. 4 a 4 sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme...", comma 17 art. 271 del D.Lgs. 152 e ss.mm.ii..

- Per quanto concerne le caratteristiche ed il posizionamento delle sezioni di misurazione dei punti di emissione si ritiene, conformemente a quanto stabilito dal legislatore, punto 3.5 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che esse devono essere conformi alle disposizioni contenute nella norma UNI EN 15259:2008.

- Per quanto concerne l'accessibilità e l'agibilità in sicurezza al punto di prelievo di ciascun camino si ritiene necessario che i sistemi di accesso degli operatori al punto di prelievo e misura e le aree di lavoro dei siti di misura dei punti di emissione debbano garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.)

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

*Dott. Massimo Giusti*

f.to digitalmente

